

Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio: 3 giorni
- Decesso fratello, sorella, genitore, suoceri: 2 giorni
- Proprio matrimonio: 1 giorno
- Nascita figlio: 1 giorno
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento militare: 1 giorno

Assunzione / licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

Prepensionamento

Il diritto al pensionamento anticipato nasce al più presto a 62 anni alle condizioni seguenti (cumulative):

- attività ininterrotta durante gli ultimi 10 anni (*altrimenti nessuna rendita*), e
- 20 anni di lavoro in una ditta assoggettata al RESOR (*altrimenti rendita ridotta*).

La domanda deve essere presentata almeno 6 mesi prima per il tramite del sindacato.

Assegni per figli

- CHF 215.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 268.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA.

Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi non indennizzati dalla SUVA (giorni di carenza).

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,3% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,52% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- Pensionamento anticipato: 1.2% del salario AVS
- Contributo professionale: 1% del salario AVS

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale.

Il salario assicurato è calcolato come segue: salario orario x 174 ore x 13 mesi.

Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione

Lavoro su chiamata e a tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito.

I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir approvati dalla Commissione paritetica cantonale.

UNIA

Il Sindacato.

Gesso

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2025



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Castione	ufficio amministrativo	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° gennaio 2025

Classe	Qualifica	Orario	Mensile
Capo	Lavoratore qualificato, che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale	CHF 31.10	CHF 5'483.00
Gessatore con qualifica	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC	CHF 29.60	CHF 5'166.00
Gessatore senza qualifica	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lav. mantiene questa categoria	CHF 28.60	CHF 4'992.00
Intonacatore o plafoniere	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lav. mantiene questa categoria	CHF 27.10	CHF 4'779.00
Lavoratore con esp. prof./CFP	Lavoratore con conoscenze maturate in Svizzera. Lavoratore che può dimostrare di avere almeno 36 mesi di lavoro nella categoria salariale "manovale". In caso di cambiamento di posto di lavoro il lav. mantiene questa categoria	CHF 25.40	CHF 4420.00
Manovale	Lavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale in Svizzera	CHF 24.60	CHF 4'296.00
Giovane lavoratore AFC	■ Dal mese successivo al conseguimento dell'AFC e fino alla fine dell'anno successivo	CHF 25.40	CHF 4'419.60
	■ Dal secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'AFC	CHF 26.40	CHF 4'593.40
	■ Dal terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato	CHF 27.40	CHF 4'767.60
	■ Dal quarto anno civile successivo al conseguimento dell'attestato	CHF 28.60	CHF 4'976.40
APPRENDISTI AFC	■ Nel 1° anno di tirocinio		CHF 975.00
	■ Nel 2° anno di tirocinio		CHF 1'355.00
	■ Nel 3° anno di tirocinio		CHF 1'940.00

Adeguamenti salariali 2025

Le parti non sono giunte ad un accordo sugli adeguamenti salariali 2025

Orario di lavoro / flessibilità

Il totale delle ore di lavoro possibili (incluse le vacanze) è di 2'018 ore annuali.

L'orario di lavoro giornaliero è stabilito dal calendario annuale, che viene emanato dalla commissione paritetica cantonale (CPC), tenuto conto di una durata minima di 37.5 ore settimanali

e massima di 42.5 ore settimanali. L'orario di lavoro inizia e termina sul cantiere. Se la ditta ha optato per l'utilizzo della flessibilità, la durata della settimana potrà essere estesa fino a un massimo di 44.5 ore. Il saldo delle ore flessibili dovrà essere indicato sulla busta paga e non potrà superare le 80 ore annue. Le ore da tenere in considerazione per la trasformazione del salario orario in mensile sono 174.

Indennità giornaliera

- Tra 0 e 30 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere CHF 15.-
- Tra 31 e 40 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere CHF 20.-
- Tra 41 e 60 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere CHF 27.-
- Oltre i 60 km di percorso stradale (tratta semplice) CHF 37.-

Ai fini del diritto all'indennità fa stato la sede principale dell'azienda

Indennità per uso di propri mezzi di trasporto

Le trasferte con l'auto privata del lavoratore, esplicitamente richieste dal datore di lavoro, (andata e ritorno), vanno indennizzate in ragione di CHF 0.60/km.

Indennità per intemperie

Il lavoratore ha diritto al 80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie. Il datore di lavoro deve pagare queste ore con l'usuale stipendio.

Tredicesima mensilità

8,3% del salario lordo totale percepito nell'anno (salario base + indennità festivi + indennità vacanze) o una mensilità supplementare corrispondente ad un salario medio mensile per i salariati a mese.

Indennità festivi infrasettimanali

3,5% del salario base

Supplementi salariali

- **Ore straordinarie:** vanno retribuite con un supplemento del 25%.
- **Lavoro festivo:** va retribuito con un supplemento del 100%. È considerato lavoro festivo quello eseguito di domenica (dalle 17:00 del sabato alle 05:00 del lunedì) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle 00:00 alle 24:00).
- **Lavoro notturno serale:** va retribuito con un supplemento del 50%. È considerato lavoro notturno serale quello eseguito tra le 20:00 e le 05:00.

Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore malato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80% del salario dal 3° giorno di malattia. Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore

Limitazione del personale interinale sul cantiere

- sino a 6 lav. max 2 interinali
- tra 7 e 10 lav. max 3 interinali
- oltre 10 lav. max 30% di interinali

Indennità di vacanze

- Dal compimento del 20° anno di età e fino al 50° anno compiuto: 25 giorni lavorativi per i salariati a mese
10,6% del salario per i salariati a ora
- Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto: 30 giorni lavorativi per i salariati a mese
13,04% per i salariati a ora